



Oggetto: Associazione dei Comuni di MARCIANA E MARCIANA MARINA (LI).

L.R. 65/2014, art. 19-23 – Piano Strutturale Intercomunale (PSI) – ADOZIONE.

Osservazione ai sensi dell'art. 19 della LR 65/2014

Con nota prot. 15978 del 22/12/2021 - registrata la protocollo regionale con n. 502464 del 29/12/2021 - il Comune di MARCIANA (LI), in qualità di capofila dell'associazione dei comuni di Marciana e Marciana Marina, ha trasmesso la *D.C.C. di Marciana n. 48 del 30/07/2021* e la *D.C.C. di Marciana Marina n. 40 del 20/09/2021* di adozione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e la relativa documentazione per gli adempimenti di cui all'art. 19 co.1.

Situazione Urbanistica

Il Comune di MARCIANA è dotato di :

- Piano Strutturale redatto attraverso la procedura di cui all'articolo 36 – “Accordi di Pianificazione”- della Legge Regionale n° 5 del 16 gennaio 1995, approvato, per le aree esterne al “Parco Nazionale Arcipelago Toscano” con D.C.C. n° 65 il 23 dicembre 2002 e pubblicato sul B.U.R.T. n° 7 il 12 febbraio 2003, e per quanto riguarda le aree del Comune di Marciana interne al “Parco Nazionale Arcipelago Toscano” approvato con D.C.C. n° 12 in data 7 marzo 2006 e con D.D. n° 8/04 del 8 maggio 2006, delibera e determina che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi espressi nel parere dell'Ente Parco, pubblicato sul B.U.R.T. n° 22 in data 31 maggio 2006.
- Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 79 del 17 settembre 2015.

Il Comune di MARCIANA MARINA è dotato di :

- Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 8 del 24/03/2003;
- Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 31 del 25/03/2011;
- Il Comune ha recentemente approvato il Piano Operativo con D.C.C. n° 1 del 20/01/2022.

In considerazione della situazione urbanistica comunale al 27/11/2014:

- il Comune di MARCIANA rientra nella casistica di cui all'art. 230 della L.R. 65/2014 “*Disposizioni transitorie per i comuni che hanno avviato il procedimento di VAS del regolamento urbanistico*”
- il Comune di MARCIANA MARINA ricade nella casistica di cui all'art. 222 - *Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*, della L.R. 65/2014.

Relativamente al procedimento in oggetto:

I comuni di Marciana e Marciana Marina, rispettivamente con D.C.C. n. 11 del 16/03/2018 e con D.C.C. n. 26 del 27/04/2018, hanno approvato lo schema di convenzione relativo alla "Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 ed ex art. 23 LR. 65/2014 s.m.i. tra il Comune di Marciana ed il Comune di Marciana Marina per la gestione associata dell'elaborazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale – P.S.I.”.

Con nota del 31/08/2018 prot. R.T. n. 422073 del 07/09/2018 il comune di MARCIANA, in qualità di

capofila dell'Associazione, ha trasmesso la D.G.C. n. 73 del 20/08/2018 di Avvio del procedimento del P.S.I. in oggetto, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014.

Successivamente, i comuni di Marciana e Marciana Marina, rispettivamente con D.C.C. n. 48 del 30/07/2021 e D.C.C. n. 40 del 20/09/2021, hanno adottato il Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 senza aver preliminarmente all'adozione aver richiesto la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014 per le eventuali previsioni di trasformazione poste all'esterno del T.U. individuato dal P.S.I. ai sensi dell'art. 4 della Lr 65/2014.

Contenuti del Piano Strutturale Intercomunale di Marciana e Marciana Marina adottato:

Il PSI dei comuni di Marciana e Marciana Marina è formato:

- Quadro Conoscitivo
- Statuto del Territorio

Il PSI suddivide il territorio dei comuni di Marciana e Marciana Marina in due Sistemi territoriali:

1. *Sistema Territoriale della Fascia Costiera*
2. *Sistema Territoriale dell'Entroterra*

I suddetti Sistemi coprono l'intero territorio comunale e sono a loro volta suddivisi in sub-sistemi, presentano specifiche connotazioni ambientali, principi insediativi e specifici modi d'uso, così identificati:

- 1.1. *Sub-Sistema della Costa Agricola ed Ambientale*
- 2.1. *Sub-Sistema dell'Entroterra Agricolo e Boschivo*

Il PSI individua poi le U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche Elementari).

Come si evince dalla Tav 1, le 8 UTOE nel comune di Marciana e le 4 UTOE nel comune di Marciana Marina, sono coincidenti con i centri abitati ed in alcuni casi comprendono aree periurbane parzialmente edificate a destinazione prevalentemente residenziale e sono così suddivise:

Comune di Marciana :

1. UTOE 1 "Pomonte"
2. UTOE 2 "Chiessi"
3. UTOE 3 "Patresi – La Guardia – Colle d'Orano"
4. UTOE 4 "Zanca - S. Andrea"
5. UTOE 5 "Procchio"
6. UTOE 6 "Marciana"
7. UTOE 7 "Poggio"
8. UTOE 8 "Marmi – Litterno"

Comune di Marciana Marina:

1. UTOE 1 - "Paese – Marciana Marina - Porto"
2. UTOE 2 - "Capitella - Marciana Marina Alta"
3. UTOE 3 - "La Cala"
4. UTOE 4 - "Il Bagno – Sprizze – I Pini"

Osservazione

La presente Osservazione in fase di adozione del Piano Strutturale Intercomunale, nel quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire e per i quali potrebbero emergere profili di contrasto, non coerenza e/o incompatibilità con la L.R. 65/2014 e con il P.I.T.-P.P.R. approvato con D.C.R.T. n. 37 del 27/03/2015, è formulato anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli

strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

1) Il Territorio Urbanizzato

Premessa - L'individuazione del territorio urbanizzato nei nuovi Piani strutturali e Piani Strutturali Intercomunali, con i criteri e le metodologie descritte all'art. 4 della L.R. 65/2014, è una delle novità più importanti introdotte dalla legge di governo del territorio e dalla sua individuazione derivano le azioni più macroscopicamente rilevanti per la re4, considera l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tra i compiti esclusivi e prioritari del Piano Strutturale/P.S.I. e lo inserisce tra i contenuti dello Statuto del territorio del piano stesso, art. 92, co. 3, lett. b).

Ai sensi degli artt. 4 e 92 co.3 della L.R. 65/2014, il territorio urbanizzato individuato dal Piano Strutturale Intercomunale è il quadro di riferimento e orientamento con valore prescrittivo per i successivi Piani Operativi, senza che gli stessi possano apportarvi modifiche sostanziali se non riconducibili ad errori cartografici o adeguamenti di scala di rappresentazione.

Dalla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avvenuta adozione del P.S.I., il perimetro del T.U. rappresentato nel Piano medesimo, in quanto tra i contenuti dello statuto del territorio del P.S.I., prevale su quello eventualmente individuato negli strumenti urbanistici comunali e nelle loro varianti con le modalità transitorie dell'art. 224 della L.R. 65/2014.

Osservazione - Nel condurre le valutazioni sulla correttezza del T.U. ,individuato dal PSI adottato, ai criteri sopra descritti, l'istruttoria regionale ha preso a riferimento le seguenti Tavole cartografiche del PSI :

- Tavola 1- *“Perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano-Sistemi Territoriali-Sub Sistemi-UTOE”*
- Tavola 2 - *“Zonizzazioni del Parco Nazionale Arcipelago Toscano-Territorio Urbanizzato-Territorio rurale-UTOE”*
- Tavola 3 - *“Carta dei vincoli sovraordinati”*
- Tavola 4 - *“Sistema Insediativo-Centri Storici-Centri Abitati-Periodizzazione-Viabilità”*
- Tavola 5 - Quadro conoscitivo *“Uso del suolo e della Vegetazione”*
- Tavola 6 - *“Regolamento Urbanistico Previgente”*

L'analisi istruttoria condotta sul perimetro del T.U. , così come rappresentato cartograficamente nella *“Tav. 2 - Zonizzazioni del Parco Nazionale Arcipelago Toscano-Territorio Urbanizzato-Territorio rurale - UTOE”*, ha evidenziato numerosi elementi di possibile criticità/contrasto con la LR 65/2014 ed il PIT-PPR che necessitano di chiarimenti/revisione in quanto, in alcune zone, sembra distaccarsi eccessivamente dai criteri di individuazione previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 4 della LR 65/2014 (inglobando al suo interno ampie zone inedificate poste ai margini esterni di tessuti edificati esistenti o anche aree inedificate intercluse che però qualificano dal punto di vista paesaggistico-ambientale il contesto degli insediamenti esistenti o aree ad edificato sparso con connotazioni di ruralità) e non tenere in considerazione i criteri per l'individuazione del T.U. espressi nell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT-PPR, Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee.

L'Abaco delle invarianti strutturali del PIT, quale linea metodologica, raccomanda di effettuare :

- a) la ricognizione dei morfotipi della città contemporanea di cui all'Abaco delle invarianti strutturali del PIT;
- b) la definizione dei margini urbani, finalizzata alla loro qualificazione, facendo riferimento alle Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea. Tale individuazione tiene conto anche delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, qualora ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani;
- c) inclusione nel territorio urbanizzato delle previsioni di piani attuativi o di progetti unitari convenzionati già approvati, se di iniziativa pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata.

Le varie casistiche di Aree da dover riconsiderare, al fine di una corretta individuazione del perimetro del Territorio Urbanizzato del P.S.I., possono essere così riassunte:

- **Tipologia A** - aree che pur ospitando funzioni non agricole, ai sensi dell'art.64 co.1/d non costituiscono T.U. e quindi ricadono nel territorio rurale;
- **Tipologia B** - aree dalle chiare connotazioni agricole/rurali/paesaggistiche che risultano ricomprese all'interno del T.U. che dovrebbero essere poste in territorio rurale;
- **Tipologia C** - aree intercluse all'interno del territorio urbanizzato che però risultano caratterizzate da elementi di ruralità o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, che ai sensi dell'art. 4, co. 5/a non costituiscono T.U. e quindi ricadono in territorio rurale;
- **Tipologia D** - aree caratterizzate da un edificato sparso, che ai sensi dell'art. 4, co.5/b che non costituiscono T.U. e che quindi ricadono in territorio rurale;
- **Tipologia E** - aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici denominate "ambiti di pertinenza" e aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, denominate "ambiti periurbani" di cui all'art.64 co.3/a e 3/b che rientrano nel territorio rurale e non in quello urbanizzato.

Qui di seguito si fornisce un elenco, non esaustivo e di mero esempio, di alcune delle aree che non appaiono idonee ad essere inserite nel T.U. e che si ritiene necessitano di essere riesaminate/valutate alla luce delle casistiche sopra descritte:

Aree ricomprese nel Comune di **Marciana**

- **Pomonte** : aree a nord di Via Grimaldo Martini che appaiono attualmente non edificate e riconducibili alla **tipologia B oppure E**
- **Chiesi**: aree a nord e sud di Via della Chiesa e a nord di Via Salita che appaiono attualmente non edificate e riconducibili alla **tipologia B oppure E**.
- **Patresi- La Guardia**: aree ad sud-ovest di Santa Lucia che appaiono attualmente non edificate da ricondurre alla **tipologia B**
- **Sant'Andrea**: area a nord del parcheggio S'Andrea che appare ineditata e in prossimità del territorio urbanizzato, assimilabile ad "*ambito periurbano*" di cui all'art.64 co.3/b riconducibile alla **tipologia E**.
- **Loc. Procchio**:
 - aree a sud e a nord di Via Redinoce ricomprese all'interno del T.U. ma che appaiono con connotazione agricola e con la presenza di edificato discontinuo, assimilabili alla **tipologia B/D**;
 - area ineditata lungo Via di Spartaia connotata da un elevato valore paesaggistico, prospiciente la costa e caratterizzata dalla prossimità con il territorio urbanizzato e, pertanto, ricadente nella **tipologie B/C**;
 - area è situata ad ovest di Via delle Ginestre, prospiciente la spiaggia di Procchio, anche questa riconducibile alla **tipologia B/C**;
 - area a ovest lungo Via degli Olivi che appare interclusa all'interno del T.U. e ineditata ma con elementi di ruralità, riconducibile alla **tipologia C**;
 - aree inedificate in località Campo all'Ala riconducibili alla **tipologia B**,
- **Marciana**:
 - area lungo la Via del Pozzatello e Via provinciale 25 a margine sud del centro storico di Marciana che appare ineditata e riconducibile alla **tipologia B oppure E** ai sensi dell'art.64 co.3/a;
 - area ricompresa tra Via delle Coste e Via dei Monti a nord del centro storico che appare ineditata e/o coltivata e riconducibile alla **tipologia B**.
- **Poggio** : area ineditata a margine est del centro storico lungo la Via della Fontanella che appare riconducibile alla **tipologia B oppure E** assimilabile ad "*ambito di pertinenza*" di cui all'art.64 co.3/a.
- **Marmi-Literno**:
 - area ineditata a nord adiacente il perimetro del T.U., coincidente con Zona B -"Zona di riserva generale orientata" di cui all'art.18 N.T.A. Parco Nazionale Arcipelago Toscano, appare con fitta vegetazione e a margine di zona con edificato discontinuo tanto da potersi configurare come **tipologia B oppure E** - "*ambiti periurbani*" di cui all'art.64 co. 3/b;
 - area ineditata a est della cappella di S.Antonio dalla connotazione rurale, riconducibile alla **tipologia B**;
 - area ineditata ad est verso Colle di Procchio, a margine del territorio urbanizzato ineditata con connotazione agricola che potrebbe assimilarsi alla **tipologia B**.

Aree ricomprese nel Comune di **Marciana Marina**

- **Marciana Marina:**
 - aree inedificate ad ovest del centro storico comprese tra il Viale Margherita e Viale Aldo Moro fino ai Cantieri Marinesi riconducibile alla **tipologia B ed E** (per altro coincidente con area ad alta pericolosità di alluvione - classe P3);
 - aree ad est del centro storico riconducibili alla **tipologia B**
 - aree inedificate la Via Costarella che appaiono anch'esse con edificato sparso o discontinuo riconducibili alla **tipologia D** aree a "edificato sparso o discontinuo" ai sensi art.4 co.5/b;
 - aree inedificate lungo la via Lo Schioppo con edificato sparso/discontinuo e inserite nel T.U. riconducibili alla **tipologia B/D**.
 - Ampie aree inedificate in zona via dei Pini individuato quale nucleo urbanizzato in realtà riconducibile ad edificato sparso in territorio rurale **tipologia D**
- **Località Il Bagno - Sprizze - I Pini**
 - Si ritiene non condivisibile il perimetro del T.U. di Bagno, che appare esteso ad ampi spazi non edificati o con carattere di edificato sparso nell'area più interna rispetto alla costa e da ricondurre alla **tipologia B/D**,
 - l'area prospiciente la costa di Sprizze lungo la SP25 dalla connotazione paesaggistica e come tale da ricomprendere sempre nella **tipologia B**.

Al fine di meglio esplicitare i criteri d'individuazione del perimetro del T.U. che abbia tenuto in considerazione i criteri della Lr 65/2014, del Regolamento 32-R/2017 e del PIT-PPR e al fine di facilitarne la lettura e la comprensione, si ritiene necessaria la predisposizione di uno specifico elaborato cartografico nel quale sia rappresentato il suddetto perimetro suddiviso nelle seguenti 3 componenti:

- Aree riconducibili all'art. 4 comma 3
- Aree riconducibili all'art. 4 comma 4
- Aree ancora non trasformate, ma che siano motivate dalla sottoscrizione o vigenza, al momento dell'adozione del PSI, delle convenzioni dei relativi Piani Attuativi già approvati, oppure dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi per gli interventi diretti previsti dagli strumenti vigenti precedentemente all'adozione del PSI.

2) Il Dimensionamento

Ai sensi dell'art. 92, co. 4 lett. c) il Dimensionamento del P.S.I. deve rappresentare le dimensioni massime sostenibili dei **nuovi insediamenti** e delle **nuove funzioni** collegate agli interventi di trasformazione urbana, così come definiti dal Regolamento 32/R (DPGR 5 luglio 2017), previste esclusivamente all'interno del perimetro del T.U., articolate per le singole UTOE e suddivise per le categorie funzionali di cui all'art. 99 della LR 65/2014.

Conseguentemente, si chiede di riformulare il Dimensionamento del P.S.I. , sia in forma complessiva che in quella disaggregata per UTOE sostituendolo a quello riportato nell'Elaborato 1 Relazione Generale (pagg. 105-109) e nella Parte Terza dell'Elaborato 2 Statuto del territorio (pagg. 28-46) del PSI adottato.

Al fine di una corretta formulazione del Dimensionamento si ricorda che:

- A) Le dimensioni massime degli interventi previsti dal PSI sono espresse esclusivamente in mq di S.E. e non in mc di Volume.
- B) Le categorie funzionali, di cui all'art. 99 della LR 65/2014, all'interno delle quali deve essere suddiviso il Dimensionamento di ogni singola UTOE esclusivamente all'interno del perimetro del T.U. sono le seguenti:
 - residenziale
 - industriale e artigianale
 - commerciale al dettaglio
 - turistico ricettiva

- direzionale e di servizio
- commerciale all'ingrosso e depositi

Il dimensionamento della funzione commerciale al dettaglio di cui all'art.99 co.1 lett.c) della L.R. 65/2014 , deve essere distinto in:

- S.E per la Media struttura di vendita;
 - S.E. per la Grande struttura di vendita (Tale dimensionamento deve essere preventivamente autorizzato dalla conferenza di copianificazione di cui agli artt. 25 e 26 della Lr 65/2014, ed è quindi opportuno che P.S.I. espliciti la ammissibilità/non ammissibilità di realizzazione di nuove G.S.V.)
- C) Il dimensionamento espresso in mq di S.E. deve essere suddiviso in due voci distinte nuovi insediamenti/ nuove edificazione e nuove funzioni/riuso.
- D) Il dimensionamento del PSI NON può in alcun modo prevedere una colonna relativa ai possibili ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, conseguentemente non trova giustificazione la presenza di una simile colonna nel dimensionamento riportato nel PSI adottato.
- E) Il dimensionamento NON è contemplato per i subsistemi territoriali, laddove, come presumibilmente nel PSI adottato, si riferisca al dimensionamento nelle aree esterne al perimetro del T.U.

3) Verifica degli standard del D.M. 1444/68

All'interno degli elaborati 1- *Relazione* e 2 -*Statuto del Territorio* e relative tabelle di dimensionamento, non è stata riportata la verifica degli standard urbanistici in riferimento al fabbisogno di servizi e dotazioni territoriali pubbliche della popolazione attuali e al futuro così come prevista dall'art. 92, co. 24 lett. d) della Lr 65/2014. Si ricorda che tale verifica è uno dei contenuti della Strategia dello sviluppo sostenibile del Piano, che quindi il PSI dovrà contenere, al fine di giustificare le proprie scelte di sviluppo territoriale.

4) Conferenza di Copianificazione

Ripercorrendo l'iter di formazione del PSI fino alla sua adozione, a questo settore regionale non risulta che sia stata richiesta la convocazione o che si sia svolta alcuna conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014 relativa a previsioni di trasformazioni esterne al perimetro del T.U. che quindi non posso essere presenti o contemplate dal PSI adottato. Appare opportuno che il PSI espliciti questa scelta strategica di non consumo di suolo almeno nella Relazione del Piano.

5) Elaborato 2 Statuto del territorio

L'Elaborato 2 – Statuto del territorio del PSI, è una raccolta di articoli con le quali si dettano norme, regole e definiscono strategie, che, sarebbe più corretto denominare Disciplina di Piano.

Dalla lettura delle suddette norme, si può evidenziare:

In linea generale, le norme esplicitate dal PSI adottato appaiono carenti circa le definizioni di strategie di area vasta che il PSI dovrebbe contenere e disciplinare ai sensi dell'art. 94 comma 2 della LR 65/2014.

In particolare:

- la razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità <...>
- l'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del sistema rurale;
- la razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale
- la previsione di forme di perequazione territoriale.

Inoltre le norme presenti appaiono rivolte prevalentemente alla disciplina delle trasformazioni, individuando gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, in particolare nei casi di ristrutturazione urbanistica

ed edilizia, attuando così un compito assegnato dalla LR 65/2014 al Piano Operativo e scendendo spesso ad una definizione ed un dettaglio tipico del Regolamento Edilizio, ad esempio nell'art. 23.

Il PSI, in quanto piano d'indirizzo contenente le strategie dello sviluppo almeno ventennale da redigersi in conformità con il PT-PPR, dovrebbe invece definire gli obiettivi da perseguire ed in particolare definire le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT-PPR. A tale riguardo ed in considerazione della presenza di vincoli paesaggistici sull'intero territorio dell'Isola d'Elba, al fine di evidenziare e dimostrare la conformità al PIT-PPR del P.S.I. non può essere considerata esaustiva la descrizione di conformità riportata all'art. 53 del documento, ed appare quindi necessaria la predisposizione di uno specifico elaborato che dia atto delle verifiche paesaggistiche derivanti dall'applicazione del Piano Paesaggistico, con particolare riguardo agli obiettivi e alle direttive della Scheda d'Ambito 16 Colline metallifere e Elba, e relativamente agli ambiti interessati dai vincoli paesaggistici, i riferimenti puntuali alle Direttive ed alle Prescrizioni contenute nella Disciplina dei Beni Paesaggistici.

Un ultimo punto da evidenziare è relativo all'art. 54 delle norme ove vi è il riferimento ai criteri per gli interventi di recupero di fabbricati abusivi. Premettendo che il PSI dovrebbe riferirsi esclusivamente al patrimonio edilizio legittimamente realizzato, cercando comunque di comprendere lo scopo della norma, sarebbe più opportuno ove il Piano riconosca la presenza di ambiti di degrado connotati da criticità, proceda con la loro individuazione e indichi al P.O. le strategie per superarle.

6) Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Con la Delibera C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 è stata approvata l'*Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico* contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n. 72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n. 37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica per la conformazione di cui agli articoli 20 e 21 del P.I.T., si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBAC e Regione Toscana, sottoscritto il 17 maggio 2018, approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANA-MiBACT+2018-signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876>

8) Il Rapporto del Garante e la Trasparenza ed accesso su i siti web degli strumenti urbanistici comunali

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione" (pubblicato sul B.U.R.T. n. 5 del 17.2.2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante – email: ufficiogarante@regione.toscana.it - il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Si ricorda infine che, come previsto dalla LR 65/2014 e i suoi regolamenti attuativi, al fine di consentire l'accesso da parte dei cittadini e Amministrazioni alla consultazione degli strumenti urbanistici comunali, gli stessi devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale in una specifica sezione. Da una consultazione dei siti web istituzionali delle due Amministrazioni Comunali, non è stato possibile verificare la presenza di una specifica sezione dedicata agli strumenti urbanistici comunali già vigenti ed in fase di redazione delle due amministrazioni.

Il Funzionario per il Territorio
Arch. Maria Cosco

Il Responsabile P.O.
Arch. Alessandro Marioni